



ha lavorato un ora in più al giorno dal gennaio 1994 al 4.5.1998 rispetto all'orario di lavoro contrattualmente previsto e, conseguentemente, detrarre dalla cartella esattoriale le ore in più accertate dagli ispettori;

condannare gli appellati al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa, del doppio grado del giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato”.

Per la parte appellata INPS: “....rigettare l'appello e confermare la sentenza del Tribunale di Rossano del 25.7.2007, con vittoria di spese del giudizio ”.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso dep. il 18/01/2003, \_\_\_\_\_, aveva convenuto in giudizio l'INPS e la ETR SPA, spiegando opposizione alla cartella esattoriale e per l'accoglimento delle conclusioni come sopra riportate.

A sostegno aveva dedotto, la infondatezza della pretesa creditoria contributiva atteso che essa si basava essenzialmente su denuncia del lavoratore \_\_\_\_\_, il cui contenuto era smentito da sentenza passata in giudicato che aveva accertate un numero di ore di lavoro straordinario di gran lunga inferiore rispetto a quelle denunciate ed diversi inferiori periodi lavorati.

Si costituivano l'INPS e l'ETR spa, che contestavano gli assunti attorei.

Veniva espletata istruttoria documentale e la causa veniva decisa con rigetto dell'opposizione.

Avverso detta sentenza, il \_\_\_\_\_, proponeva appello, evidenziando, la erroneità della sentenza per errata valutazione della prova circa il lavoro straordinario svolto dallo Scacella ed i periodi lavorati dal medesimo.

Si costituiva l'appellato Istituto, rassegnando le suddette conclusioni ed evidenziando la piena legittimità delle motivazione poste a sostegno della sentenza di primo grado ed in ogni caso ribadendo nel merito la legittimità della pretesa.

Non si costituiva l'ETR spa.

Previo espletamento anche di ctu contabile, all'udienza del 22.11.2012 la causa veniva trattenuta in decisione.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Preliminarmente va dichiarata la contumacia della ETR SPA che nonostante rituale notifica dell'atto di appello e pedissequo decreto di fissazione udienza, non ha inteso costituirsi in giudizio nel presente grado.

Nel merito, l'appello è solo parzialmente fondato e può essere accolto per quanto di ragione.

Le censure di merito, mosse dall'appellante alla sentenza circa la valutazione della prova offerta dall'istituto in relazione alle pretese azionate con l'iscrizione a ruolo, sono fondate.

Ed infatti, è pacifico che le predette, si fondassero soltanto sulla denuncia effettuata dal lavoratore raccolta dagli ispettori del lavoro, denuncia peraltro neppure allegata in atti.

Con tale denuncia, il lavoratore avrebbe dichiarato che, il rapporto di lavoro sarebbe stato espletato anche nei periodi di disoccupazione e lo svolgimento di un numero notevole di ore di lavoro straordinario.

Vi è però che tali dichiarazioni, non hanno trovato alcuna conferma istruttoria, per come necessaria anche in ragione delle recenti pronunce della Suprema Corte.

*In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. Ne consegue che nel giudizio promosso da una società per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall'Inps sulla base di verbale ispettivo, incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha escluso che incombesse sulla società promotrice del giudizio di accertamento negativo del credito contributivo dell'Inps l'onere di provare l'inesistenza, dovendosi escludere che alle dichiarazioni dei lavoratori riportate nel verbale ispettivo potesse attribuirsi efficacia probatoria).*

Cassazione civile, sez. lav., 18/05/2010, n. 12108

Ed invece, la veridicità delle suddette dichiarazioni risulta smentita dal contenuto della sentenza passata in giudicato, emessa all'esito del giudizio tra il lavoratore ed il Felicetti.

Tale sentenza ha escluso che siano stati lavorati i periodi di disoccupazione, per i quali peraltro vi era prova documentale della non occupazione dello , ed ha, di gran lunga, ridotto le ore provate di lavoro straordinario in relazione alle quali vi è omissione contributiva.

Ora, se è pur vero che tale sentenza non ha efficacia diretta nei confronti dell'INPS, è altrettanto vero che, in tale quadro probatorio è assai rilevante per non assegnare veridicità alle denunce del lavoratore.

In tale contesto probatorio, è risultato allora necessario affidare a ctu contabile la rideterminazione dei contributi omessi, in ragione dello svolgimento di una sola ora giornaliera di lavoro straordinario dello nel periodo gennaio 1994 - 4.5.1998.

Il ctu con procedimento logico adeguato, condivisibile e neppure censurato dalle parti ha proceduto a tale computo, liquidando i contributi ancora dovuti in € 4.889,44 cui vanno aggiunti interessi e sanzioni come per legge..

Ed allora, occorre tener conto di ciò, accogliendo parzialmente l'opposizione e condannando l'appellante al pagamento della suddetta somma annullando la cartella esattoriale per il residuo.

In considerazione del parziale accoglimento dell'appello e della reciproca soccombenza, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di entrambe i gradi di giudizio.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Catanzaro, come sopra composta e riunita in camera di consiglio, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da . . . , nei confronti dell'INPS e della ETR SPA con atto del 21/02/2012 avverso la sentenza del Tribunale di Rossano in funzione di Giudice del Lavoro in data 25/07/2007, così provvede:


Accoglie parzialmente l'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza e parziale accoglimento dell'opposizione proposta da . . . , annulla la cartella esattoriale fino alla concorrenza della somma di € 22.106,71 e la conferma per l'importo di € 4.889,44 oltre interessi e sanzioni come per legge;

Compensa interamente tra le parti le spese di entrambe i gradi di giudizio;


Pone definitivamente a carico dell'INPS le spese di ctu come già liquidate.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio del 22.11.2012.

Il Consigliere estensore



Il Presidente



CORTE DI APPELLO  
DI CATANZARO  
Depositato in Cancelleria

il 27 DIC. 2012

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
(Dr. Gerardo Luzzi Catto)

